Senato della Repubblica - XIX Legislatura
Regolamento del Gruppo "Italia Viva - Casa Riformista"
del 9 novembre 2022 e con le modifiche approvate il 19 ottobre 2023, l'11 dicembre 2023 e il 15 giugno 2026

Articolo 1
(Costituzione del Gruppo Parlamentare)

1. Il Gruppo Parlamentare "ITALIA VIVA - CASA RIFORMISTA", di seguito "Gruppo", è costituito secondo le disposizioni recate dall'art. 14 del Regolamento del Senato della Repubblica. Il Gruppo è composto dalle senatrici e dai senatori che, a far data dal 18 ottobre 2022, risultavano iscritti e dalle senatrici e dai senatori che successivamente vi hanno aderito o vi aderiranno.
2. Le iscrizioni al Gruppo di altre senatrici o senatori che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione sono comunicate dal Presidente all'Ufficio di presidenza.
3. Il Gruppo ha sede legale presso i locali situati in Roma, presso il Senato della Repubblica, Palazzo Madama.

Articolo 2
(Indirizzo politico)

1. È compito del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza e di ogni singolo aderente, concorrere alla elaborazione, formazione ed esecuzione dell'indirizzo politico del Gruppo.
2. Gli organi del Gruppo promuovono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le senatrici e i senatori di "ITALIA VIVA - CASA RIFORMISTA".
3. Negli Organi del Gruppo e nelle successive nomine effettuate all'interno del Gruppo viene favorito il principio della parità di genere.
4. Ciascun componente si impegna ad assicurare l'attuazione unitaria degli indirizzi decisi collegialmente dal Gruppo, che dovranno essere traslati in maniera unitaria e vincolante nell'attività parlamentare.
5. Resta ferma la libertà di coscienza della singola senatrice e del singolo senatore in materia di rilievo etico. Tale libertà andrà comunque esercitata in modo tale da non compromettere le linee d'indirizzo politico del Gruppo.

Articolo 3
(Organi del Gruppo)

1. Costituiscono gli organi del Gruppo, concorrendo all'elaborazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico, nonché alla rendicontazione d'esercizio annuale:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Vicepresidente
d) l'Ufficio di Presidenza;
e) il Tesoriere.
2. Della costituzione e modifica degli assetti e della composizione degli Organi del Gruppo viene data specifica comunicazione alla Presidenza del Senato della Repubblica.

Articolo 4
(Assemblea del Gruppo)

1. Compongono l'Assemblea tutti le senatrici e i senatori che appartengono al Gruppo. Quale Organo fondante del Gruppo, l'Assemblea determina le linee d'indirizzo politico e parlamentare in conformità al progetto politico di "ITALIA VIVA - CASA RIFORMISTA".
2. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Senato della Repubblica:
a) elegge il Presidente, il Vicepresidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, il Tesoriere;
b) approva e modifica il Regolamento del Gruppo a maggioranza dei due terzi dei componenti;
c) approva, su proposta del Presidente, sentito il Tesoriere, il rendiconto di cui all'art. 16-bis del Regolamento del Senato a maggioranza assoluta;
d) autorizza le spese che eccedano il limite di 150.000,00 euro.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o su delibera dell'Ufficio di Presidenza, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti al Gruppo, con apposito ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte, salvo i casi previsti dal presente Regolamento, alla presenza di almeno un terzo dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano. Nelle circostanze in cui le votazioni dovessero riguardare le persone, il Presidente può stabilire che avvengano a scrutinio segreto.
6. La convocazione è comunicata all'indirizzo di posta elettronica della senatrice o del senatore, o tramite servizio di messaggistica telefonica, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza, nei quali è convocata dal Presidente, e per i quali, a verbale, i senatori presenti daranno espressa evidenza di aver rinunciato ai termini per la convocazione. Le Assemblee possono anche tenersi con mezzi informatici e telematici indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 5
(Presidente)

1. Il Presidente ha titolo per rappresentare il Gruppo in tutte le sedi politiche e istituzionali in cui è chiamato a farlo e agisce attenendosi alle facoltà assegnategli dal Regolamento del Senato della Repubblica.
2. Il Presidente ha il dovere di impostare l'azione del Gruppo, assicurarne lo svolgimento unitario della sua iniziativa parlamentare e promuoverne il lavoro in maniera partecipativi ed efficace. Coordina l'attività degli uffici del Gruppo, coadiuvato dagli altri organi dello stesso.
3. Convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza.
4. Il Presidente è eletto nella prima seduta dell'Assemblea.
5. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto tra i candidati proposti da almeno un decimo dei componenti del Gruppo. È eletto chi raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo. Le prime tre votazioni si svolgono consecutivamente. Dalla quarta elezione è eletto chi raggiunge la maggioranza dei voti espressi.
6. L'elezione può avvenire per acclamazione solo in caso di unanimità delle senatrici e dei senatori presenti.
7. Propone all'Assemblea il progetto del rendiconto di cui all'art. 16-bis del Regolamento del Senato della Repubblica, predisposto dal Tesoriere con l'ausilio del Direttore Amministrativo.
8. Trasmette alla Presidenza del Senato il Regolamento del Gruppo e il rendiconto di cui al precedente punto, come approvato dall'Assemblea del Gruppo, corredato del giudizio della società di revisione di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del Regolamento del Senato della Repubblica.

Articolo 6
(Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente è eletto con le medesime modalità del Presidente, su proposta di un almeno decimo dei componenti del Gruppo.
2. Il Vicepresidente esercita funzioni di supplenza in caso di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente. Coadiuva e rappresenta lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 7
(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dal segretario o segretari con delega d'Aula e dai soggetti indicati dal Presidente. È composto in numero ritenuto congruo dal Presidente, tenuto conto della composizione del Gruppo.
2. Il Segretario o i Segretari con delega d'Aula curano l'ordinato svolgimento dei lavori dell'Assemblea e assicurano, a tal fine, il raccordo con i singoli senatori.
3. In caso di dimissioni di un componente dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente nomina il sostituto sentiti i membri dell'Ufficio di Presidenza in carica.

Articolo 8
(Organi per la gestione amministrativa e contabile)

1. Il Tesoriere coordina la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.
2. Il Tesoriere, che deve essere un componente del Gruppo, è scelto tramite votazione dell'Assemblea del Gruppo, indicato su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Tesoriere:
a) sottopone al Presidente la firma dei contratti e degli atti che comportano obbligazioni a carico del Gruppo;
b) gestisce le movimentazioni contabili derivanti dalle attività di gestione e amministrazione del Gruppo;
c) si avvale della collaborazione del Direttore amministrativo e degli uffici del Gruppo per lo svolgimento delle funzioni operative;
d) sovrintende all'attività del Direttore amministrativo;
e) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione a esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
f) è autorizzato ad attivare i conti correnti bancari e/o postali intestati al Gruppo e ad operare sugli stessi;
g) è responsabile della conservazione in originale della corrispondenza, documentazione amministrativa, fatture e ogni altro documento idoneo a giustificare le spese e rilevante ai fini amministrativi e contabili per i 5 anni successivi alla data indicata nel documento stesso.
4. Su proposta del Tesoriere, il Presidente conferisce l'incarico di Direttore Amministrativo del Gruppo ad un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e contabile.
5. Il rapporto di collaborazione con il Direttore Amministrativo è regolato nella forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, sulla base di un contratto individuato di lavoro subordinato, di collaborazione o di incarico professionale. L'incarico ha durata non inferiore ad un anno ed è rinnovabile.
6. Il Direttore Amministrativo, nei limiti di quanto sopra:
a) è tenuto alla riscossione di quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
b) esegue i pagamenti delle somme dovute dal Gruppo a persone fisiche o giuridiche, previa verifica della regolarità dei titoli e documenti giustificativi e della loro corrispondenza con

l'importo autorizzato dal Presidente, dal Tesoriere, entro il limite dei suoi poteri, o dall'Assemblea;
c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo, e tenuto, perciò, a monitorare l'attività del personale (dipendenti o professionisti) incaricato alla materiale tenuta della contabilità;
d) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.
7. Il Direttore Amministrativo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dei Gruppi Parlamentari, tiene il libro giornale e il libro degli inventari su supporto informatico. Il libro giornale deve indicare con cadenza giornaliera le operazioni; le registrazioni contabili nelle scritture cronologiche sono eseguite entro 30 giorni.
8. Il Direttore Amministrativo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dei Gruppi Parlamentari, redige l'inventario all'atto della costituzione del Gruppo e al termine di ogni esercizio. L'inventario contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività. L'inventario è sottoscritto dal tesoriere e si chiude con il rendiconto.

Articolo 9
(Capigruppo di Commissione)

1. Il Presidente indica i Capigruppo di ogni Commissione.
2. I Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei componenti della stessa, assicurando coinvolgimento, partecipazione e informazione a tutte le senatrici e i senatori che ne fanno parte, in raccordo con il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 10
(Doveri dei componenti del Gruppo)

1. Senatrici e senatori aderenti al Gruppo sono tenuti a partecipare ai lavori dell'Assemblea del Senato e delle Commissioni parlamentari a cui sono assegnati, contribuendo in maniera proattiva all'attuazione dell'indirizzo politico e ai lavori del Senato.
2. Salvo quando previsto dal Regolamento del Senato della Repubblica sulle "missioni", le senatrici e i senatori del Gruppo hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni anche assicurando l'espressione del proprio voto e giustificando con adeguata motivazione al Capogruppo di commissione e al Presidente le proprie assenze.

Articolo 11
(Risorse finanziarie)

1. Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Senato della Repubblica, i contributi finanziari assegnati secondo le modalità di erogazione stabilite dal Consiglio di Presidenza del Senato costituiscono i proventi del Gruppo. I fondi sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare ed alle spese ad essi riconducibili per il funzionamento degli organi e delle strutture del Gruppo.
2. Sono proventi del Gruppo anche eventuali liberalità erogate da terzi o comunque derivanti da attività non in contrasto con le norme e i regolamenti del Senato della Repubblica.
3. Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà del Gruppo e da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione.
4. Salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge, è vietata la distribuzione in alcun modo di avanzi di gestione, fondi a riserva, nonché la devoluzione a terzi a titolo gratuito in qualsiasi forma, in tutto o in parte, dei contributi assegnati al Gruppo dal Senato della Repubblica.

Articolo 12
(Rendiconto di esercizio)

1. Il Tesoriere, con l'ausilio del Direttore Amministrativo, predispone annualmente il rendiconto di esercizio, che è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, e comunque in conformità al modello deliberato dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica.
2. Il Tesoriere deve sottoporre il rendiconto di esercizio al Presidente e alla società di revisione legale almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminarlo.
3. La società di revisione deposita la relazione annuale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea; la relazione della società di revisione è allegata al rendiconto.
4. L'Assemblea del Gruppo, a maggioranza assoluta, approva il rendiconto nel rispetto dei tempi e delle procedure stabilite dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica. Il rendiconto è trasmesso, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, al Presidente del Senato della Repubblica.

Articolo 13
(Gestione amministrativa e contabile)

1. Il Direttore Amministrativo, nominato dal Presidente, è il responsabile della gestione amministrativa e contabile del Gruppo e svolge i compiti ad esso affidati dalle deliberazioni dall'Ufficio di Presidenza, sotto la responsabilità del Tesoriere e secondo le linee guida emanate dal Senato della Repubblica. Il Direttore Amministrativo, sotto la responsabilità del Tesoriere, assicura la pubblicazione sul sito del Gruppo di un documento relativo all'organizzazione degli uffici del Gruppo con riferimento all'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificatamente assegnate a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3-quater del Regolamento del Senato della Repubblica.
2. La società di revisione legale incaricata dall'Ufficio di Presidenza, così come selezionata dal Senato della Repubblica, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo mediante una relazione che viene allegata al rendiconto stesso.
3. Le funzioni di Tesoriere e del Direttore sono tra loro incompatibili.

Articolo 14
(Sanzioni)

1. Il Presidente del Gruppo, sentito l'Ufficio di Presidenza, nel caso in cui siano segnalate violazioni del presente Regolamento, può disporre, sulla base della gravità dell'atto o del fatto: il richiamo scritto, la sospensione dal Gruppo fino ad un massimo di 6 mesi, l'esclusione dal Gruppo per violazioni gravi e/o reiterate.
2. Costituiscono, comunque, cause di sanzione:
a) reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori del Senato e del Gruppo;
b) reiterate violazioni del presente Regolamento;
c) mancato rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea delle senatrici e dei senatori iscritti al Gruppo;
d) comportamenti connotati da slealtà e scorrettezza nei confronti degli altri iscritti al Gruppo.

Articolo 15
(Scioglimento del Gruppo)

1. Nel caso di scioglimento del Gruppo per qualsiasi motivazione, vengono applicate le norme previste dal Regolamento e dalle deliberazioni assunte dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, così come indicate agli artt. 14 comma 9 e 16-bis comma 9 del Regolamento del Senato nonché all'art. 6 del regolamento di contabilità dei Gruppi Parlamentari.

Articolo 16
(Approvazione e modifica del Regolamento)

1. Il Regolamento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti e le sue eventuali e successive modifiche devono essere approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti. Per queste deliberazioni, l'Assemblea è valida qualora siano presenti almeno le maggioranze richieste per le predette approvazioni.

Articolo 17
(Candidature cariche elettive)

1. Le candidature alle cariche elettive per il Senato della Repubblica sono formulate dal Presidente.
2. Con le stesse modalità si procede, di concerto con il Presidente del Gruppo alla Camera, per le nomine di competenza delle Camere in seduta comune e dei rappresentanti del Gruppo nelle Commissioni miste.

Articolo 18
(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non disciplinato e non contenuto in questo Regolamento, si applicano le norme e disposizioni previste da Regolamento del Senato della Repubblica e le deliberazioni assunte dall'Ufficio di presidenza del Senato.